



CONSULENTI D'IMPRESA DAL 1964

Via Cumbo Borgia, 8 - 98057 Milazzo (ME)

P.IVA 02112730839

Circolare settimanale *numero 4 del 27 gennaio 2026*

In breve

- 1 È ora disponibile l'applicazione per inviare la domanda di rottamazione dei ruoli
- 2 Contributi INPS ridotti con la prima iscrizione alle Gestioni artigiani e commercianti

Approfondimenti

- 1 Il trattamento IVA degli imballaggi: seconda parte
- 2 Invio dati 2025 al STS entro il 2.2.2026
- 3 Le novità del modello IVA 2026

Commercialisti, revisori contabili e difensori tributari:

Dott. Saverio Gitto

Dott.ssa Beatrice Gitto

Dott.ssa Giosy Gitto

Indice:

Flash di stampa



3

L'Agenzia interpreta



15

Il Giudice ha sentenziato



17

In breve..... 20

È ora disponibile l'applicazione per inviare la domanda di rottamazione dei ruoli 20

Nuove regole sulle deleghe indirette per intermediari e professionisti..... 23

L'Approfondimento..... 25

Il trattamento IVA degli imballaggi – seconda parte 25

L'Approfondimento..... 34

Invio dati 2025 al STS entro il 2.2.2026 34

L'Approfondimento..... 40

Le novità del modello IVA 2026 40

Smartstudio..... 48

Finanziamenti e incentivi alle startup con "Smart&Studio Italia" 48

Flash di stampa



Rottamazione- quinquies

ITALIA OGGI
20.01.2026

Secondo l'art. 1, c. 86 L. 199/2025, i debitori possono richiedere la rottamazione-quinquies tramite dichiarazione telematica entro il 30.04.2026, seguendo le istruzioni che l'agente pubblicherà online entro 20 giorni dall'entrata in vigore della legge (1.01.2026). Contestualmente, il riscossore deve comunicare i carichi definibili. Pubblicato il software, i contribuenti potranno verificare i debiti ammessi e presentare un'istanza preventiva per sospendere eventuali azioni di recupero come i pignoramenti. Dopo la domanda, l'adesione verrà rapidamente formalizzata e i relativi debiti non incideranno più su Durc e verifiche d'inadempienza ex art. 48-bis Dpr 602/1973.

Esenzione Imu per attività didattiche non commerciali

IL SOLE 24 ORE
20.01.2026

La legge di Bilancio 2026 stabilisce che le attività didattiche sono considerate non commerciali, con esenzione Imu per gli enti non commerciali, se il contributo medio richiesto alle famiglie è inferiore al costo medio per studente fissato annualmente dal Ministero dell'Istruzione.

Il passaggio tra cripto asset omogenei non è tassabile

IL SOLE 24 ORE
20.01.2026

La L. 197/2022 ha introdotto regole organiche per la tassazione delle criptovalute dal 2023, ma restano dubbi sulle imposte dovute prima di questa data. Alcune sentenze recenti (C.g.t. Brescia n. 889/2025 e C.g.t. Bergamo n. 573/2025) confermano la tassabilità delle plusvalenze anche per gli anni precedenti, ma persistono incertezze sui criteri di calcolo ante 2023.

Requisiti per fruire della PEX

ITALIA OGGI
20.01.2026

La legge di Bilancio 2026 ha modificato la participation exemption (Pex), ora subordinata a requisiti minimi: almeno il 5% di partecipazione al capitale o un valore fiscale di almeno 500.000 euro per le

partecipazioni acquisite dal 1.1.2026. In mancanza di queste condizioni, la plusvalenza è totalmente tassata. Restano validi i requisiti dell'art. 87 Tuir: holding period di 12 mesi, iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie, residenza non black list e attività commerciale della partecipata.

Responsabilità degli amministratori per rendicontazione Esg

ITALIA OGGI
19.01.2026

Con il D.Lgs. 125/2024 che recepisce la direttiva CsrD, la rendicontazione Esg diventa un obbligo legale nella relazione sulla gestione e nei documenti societari. La Fondazione Oibr ha pubblicato il Quaderno n. 15, sottolineando che la CsrD amplia i doveri degli amministratori anche alla governance Esg. Ora è necessario garantire processi e controlli affidabili sulle informazioni di sostenibilità.

Import-export e responsabilità amministrativa

IL SOLE 24 ORE
20.01.2026

La pubblicazione del D.Lgs. 211/2025, che dà attuazione alla direttiva (UE) 2024/1226, definisce nuovi reati e sanzioni per chi viola le misure restrittive UE su importazione, esportazione, commercio, vendita o trasferimento di beni. Dal 24.01.2026 queste violazioni sono punite con una pena detentiva da 2 a 6 anni e multa fino a 250.000 euro, diventando reato presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs. 231/2001). Gli operatori devono aggiornare subito controlli interni e modelli 231.

Incentivi per progetti di ricerca ad alto impatto tecnologico

ITALIA OGGI
19.01.2026

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato nuove Faq sui criteri per gli incentivi ai progetti di ricerca tecnologica. Le aziende italiane che investono in ricerca industriale e sviluppo sperimentale, aderendo agli Accordi per l'innovazione, possono ottenere finanziamenti agevolati e contributi fino al 60% delle spese. Le domande devono essere inviate entro il 18 febbraio 2026.

IL SOLE 24 ORE

Inizio della rottamazione-quinquies	21.01.2026	Con il comunicato del 20.01.2026, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione annuncia l'avvio della rottamazione-quinquies, che include i debiti a ruolo dal 1.01.2000 al 31.12.2023. La domanda si presenta online entro il 30.04.2026; entro il 30.06.2026 saranno comunicate le somme da pagare e i relativi moduli di pagamento.
Integrazione tra registratori di cassa e Pos	ITALIA OGGI 21.01.2026	Dal 4 al 5 marzo 2026, l'Agenzia delle Entrate attiverà il servizio online per abbinare registratori di cassa e POS, come previsto dalla legge di Bilancio 2025. L'integrazione avverrà senza interventi tecnici né connessioni hardware: basterà associare la matricola del registratore telematico ai dati del POS tramite il portale "Fatture e corrispettivi". Gli esercenti già in possesso di POS avranno 45 giorni, dal rilascio del servizio, per completare la registrazione.
Controlli fiscali 2026-2028	ITALIA OGGI 21.01.2026	L'Agenzia delle Entrate, nel documento 2026-2028, ha fissato obiettivi, indicatori e target quantitativi dei controlli per cinque aree: servizi, prevenzione, controlli, controversie e risorse. Rispetto al piano precedente, l'area "controversie" è ora separata dai controlli. Nel 2026 sono previsti 600.000 controlli formali sulle dichiarazioni, oltre 530.000 controlli sostanziali (+18% rispetto al 2024) e 75.000 soggetti da analizzare con la Guardia di Finanza.
Violazione alle sanzioni economiche UE	IL SOLE 24 ORE 21.01.2026	Dal 24/01/2026 sarà attivo l'art. 275-bis c.p., aggiornato dal D.Lgs. 211/2025, che prevede reclusione da 2 a 6 anni e multa tra 25.000 e 250.000 euro per la violazione delle sanzioni UE tramite import/export di beni soggetti a restrizioni o fondi per soggetti in black list. Se il reato avviene durante attività professionali o finanziarie, la responsabilità è aggravata. I casi sono reati presupposto per la responsabilità 231, quindi i modelli dovranno includere programmi interni di conformità su "export controls" e "sanctions compliance".

Comunicazione dei dati delle società sportive	ITALIA OGGI 21.01.2026	In base al D.P.C.M. 2.12.2025, n. 218, le società sportive devono comunicare al Dipartimento dello sport i dati dei mandati agli agenti e delle relative commissioni. Per essere agente, serve l'iscrizione al registro nazionale dopo esame e corsi. Gli agenti extra-Ue possono iscriversi tramite un domiciliatario per massimo 3 mesi. Sono previste sanzioni anche per le società che utilizzano agenti non iscritti.
Limiti a risarcimenti del danno erariale	IL SOLE 24 ORE 21.01.2026	Dal 22.01.2026, la riforma della Corte dei conti introduce un limite al risarcimento del danno erariale: massimo il 30% della lesione accertata o due annualità dello stipendio del dipendente pubblico. La punibilità riguarda solo casi di dolo o colpa grave, quest'ultima definita come violazione evidente delle norme, travisamento dei fatti o affermazioni/negazioni infondate. Il termine di prescrizione è di 5 anni dalla data del fatto dannoso, indipendentemente da quando l'Amministrazione o la Corte ne siano venute a conoscenza.
Iper-ammortamento non compatibile con CPB	IL SOLE 24 ORE 22.01.2026	Dall'art. 1, commi 427-436 della L. 199/2025 (legge di Bilancio 2026), emerge che le imprese che aderiscono al concordato preventivo biennale dal 2026 sono escluse dall'iperammortamento. Questo beneficio, utilizzabile solo tramite variazione extracontabile nella dichiarazione dei redditi, non è ammesso tra le variazioni in diminuzione del Cpb.
Decadenza per mancato pagamento rata della rottamazione	ITALIA OGGI 22.01.2026	Secondo una FAQ dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, il mancato pagamento della 2 ^a rata su 3 comporta la decadenza perché la rata mancante diventa l'ultima dovuta. Questo si applica indipendentemente dal numero di rate: se manca l'ultima rata, si decade. Nella nuova rottamazione non è prevista tolleranza sulle scadenze; in caso di decadenza riemerge il debito originario, detratto quanto già pagato, senza possibilità di ulteriori dilazioni come da art. 19 Dpr 602/1973. Lo

stesso avviene anche se il pagamento è insufficiente.

Rottamazione-
quinquies e
contributi INPS

IL SOLE 24 ORE
22.01.2026

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato alcune FAQ sulla rottamazione-quinquies, ma persistono punti poco chiari. Si possono ipotizzare soluzioni prudenti basandosi sulle precedenti sanatorie. Ad esempio, per i contributi Inps sono esclusi quelli da accertamento, ma manca un criterio oggettivo per distinguerli negli avvisi di addebito. In passato, l'Inps ha separato i carichi da Dm 10/UniEmens o autoliquidazione da quelli relativi a verbali ispettivi o accertamenti d'ufficio. Di conseguenza, il contribuente non può ridefinire autonomamente il carico ed eventuali errori potranno essere contestati solo tramite istanza all'ente creditore.

Rottamazione-
quinquies per tributi
locali

ITALIA OGGI
22.01.2026

L'IFEL sta preparando una nota sulle norme della Manovra 2026 sulla definizione agevolata e un modello di regolamento per le amministrazioni interessate. Le regole sulla rottamazione riguardano le sanzioni amministrative delle prefetture, limitandosi agli interessi e all'aggio. Per altri tributi locali, i regolamenti definiranno la procedura; gli enti possono approvarli anche dopo il 28 febbraio 2026. La rottamazione dovrebbe includere anche le addizionali locali, ma le FAQ dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione non lo specificano ancora.

Locazioni brevi

ITALIA OGGI
22.01.2026

L'art. 1, c. 17 L. 199/2025 ha modificato l'art. 1, c. 595 L. 178/2020, dimezzando da 4 a 2 il limite massimo di appartamenti destinati a locazione breve per periodo d'imposta, oltre cui si presume l'imprenditorialità.

- Superata la soglia, sono obbligatori partita Iva, Scia, iscrizione alla Camera di commercio, posizione previdenziale e si perde la cedolare secca.
- Per appartamento si intende l'unità abitativa censita in catasto categoria "A", esclusa A/10, come chiarito

dalla fondazione dei commercialisti di Milano (principio n. 1/2023).

- La presunzione riguarda solo i contratti di locazione breve (durata inferiore a 30 giorni), non quelli ordinari (4+4) o a canone concordato (3+2), ed è legata al numero degli immobili, non alla durata.
- Secondo il D.L. 50/2017, anche sublocazioni e contratti del comodatario con durata massima 30 giorni sono equiparati alle locazioni brevi, mentre restano escluse quelle ordinarie o in comodato poi destinate a locazione breve tramite sublocatore/comodatario.

Passaggio da
Transizione 5.0 a
Transizione 4.0

IL SOLE 24 ORE
22.01.2026

La conversione in legge del D.L. 175/2025 e la L. 199/2025 prevedono che le imprese escluse dal credito d'imposta Transizione 5.0 possano accedere al credito Transizione 4.0, evitando così di perdere l'incentivo, ma ottenendo un vantaggio fiscale ridotto. Tali imprese saranno inserite in graduatoria dopo chi ha già presentato domanda o esercitato l'opzione per il 4.0, in base all'ordine cronologico e ai limiti di spesa.

Istruzioni per la
segnalazione di
operazioni sospette

IL SOLE 24 ORE
22.01.2026

Con il provvedimento del 18.12.2025, l'Unità di informazione finanziaria ha pubblicato nuove istruzioni per segnalare operazioni sospette, valide dal 1.07.2026. Il responsabile Sos è stato sostituito dal referente Sos, che deve conservare la documentazione, rispondere alle richieste dell'Uif e collaborare ai controlli. La procedura di segnalazione è obbligatoria per strutture organizzate, mentre i professionisti singoli possono applicarla in modo proporzionato se hanno collaboratori.

Autotutela perdite e
aiuti Covid: spazio
al ravvedimento
speciale

IL SOLE 24 ORE
23.01.2026

L'Agenzia delle Entrate sta inviando i primi annullamenti in autotutela secondo l'atto di indirizzo Mef del 22.12.2025, riguardo al riporto delle perdite con proventi esclusi dal reddito imponibile (non solo per aiuti

Covid). Resta però irrisolto il nodo per chi ha scelto il concordato preventivo biennale 2025-2026 e il ravvedimento per il 2019-2023. Gli atti annullati dall'Agenzia sono inefficaci, ma restano dubbi sulle conseguenze se l'annullamento non avvenisse entro il 15.03.2026. In tal caso, si potrebbe comunque aderire al ravvedimento e contestare un eventuale diniego o accertamento contrario.

Comunicazione a Enea per detrazioni fiscali 2026

ITALIA OGGI
23.01.2026

Il 22.01.2026 Enea ha annunciato l'aggiornamento del portale bonusfiscali.enea.it, utile per inviare i dati necessari alle detrazioni fiscali su interventi di efficienza energetica e ristrutturazione, accessibile tramite SPID o CIE. La scadenza per la trasmissione dei dati relativi agli interventi conclusi tra il 1.01 e il 22.01.2026, oppure nel 2025 con spese detraibili sostenute nel 2026, è fissata al 22.04.2026. L'obbligo interessa gli interventi che migliorano le prestazioni energetiche e danno diritto a Ecobonus e Bonus casa; la comunicazione va effettuata entro 90 giorni dalla fine dei lavori o dal collaudo. Il portale aggiornato permette di rispettare tali obblighi anche per le nuove spese.

Monitoraggio partite Iva "apri e chiudi"

ITALIA OGGI
23.01.2026

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Piano degli indicatori di bilancio 2026, che prevede il monitoraggio delle partite Iva "apri e chiudi" e anche di quelle già esistenti che riattivano l'attività dopo inattività o modifiche. Secondo l'art. 35 D.P.R. 633/1972, l'amministrazione può invitare i contribuenti a presentare la documentazione necessaria per dimostrare l'assenza di rischi fiscali.

Istanze di consulenza giuridica all'Agenzia delle Dogane

ITALIA OGGI
23.01.2026

Con la circolare n. 3/D del 19 gennaio 2026, l'Agenzia delle Dogane comunica nuove istruzioni operative sulle istanze di consulenza giuridica, introdotte con una determinazione dell'8 agosto 2025 dopo le modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente. Queste istanze, rivolte alle Direzioni centrali per quesiti generali di

natura giuridica, sono riservate a soggetti come associazioni sindacali, ordini professionali e amministrazioni statali. Diversamente dal classico interpello tributario, aperto a tutti i contribuenti per casi concreti, la consulenza giuridica riguarda problematiche fiscali e doganali di carattere generale, senza riferimenti a situazioni specifiche di singoli operatori.

Assegno unico universale e bonus asilo nido agli stranieri

ITALIA OGGI
23.01.2026

Con il messaggio n. 205/2026, l'Inps ha riconosciuto il diritto all'assegno unico universale (Auu) e al bonus asilo nido agli stranieri con permesso di soggiorno per attesa occupazione. Le nuove domande saranno accolte, così come quelle già presentate e sospese. Chi ha ricevuto un diniego dovrà chiedere il riesame alla sede Inps competente; l'erogazione avverrà con riserva di ripetizione delle somme.

Rassegna Assonime sulla giurisprudenza 231

IL SOLE 24 ORE
23.01.2026

Assonime ha pubblicato la Rassegna di giurisprudenza 22.01.2026, n. 1 su modello 231, certificazioni e controlli di filiera, analizzando le indagini della Procura di Milano che hanno portato alla gestione giudiziaria di imprese del settore moda e all'introduzione di un protocollo presso il Tribunale.

Soglia Isee per l'accesso ai bonus sociali

IL SOLE 24 ORE
24.01.2026

La soglia ISEE per accedere ai bonus sociali elettrico, gas, idrico e rifiuti per famiglie in disagio economico è stata aggiornata a 9.796 euro dal 1° gennaio 2026, mentre per i nuclei con almeno quattro figli rimane a 20.000 euro.

Decreto Milleproroghe

IL SOLE 24 ORE
24.01.2026

Il Milleproroghe interviene sulla legge di Bilancio 2026 rinviando alcune misure: l'entrata in vigore del nuovo calcolo dell'Iva per i contratti pluriennali partirà solo per i nuovi accordi dal 2026, con il vecchio sistema applicato a quelli già esistenti fino al 2027. Slitta anche l'estensione della ritenuta d'acconto su viaggi, aerei e petroliferi, che avrà un rinvio di 3 mesi rispetto all'obbligo inizialmente previsto. Sul fronte trasporti, si sposta di un anno il

termine per l'adozione delle Linee guida per i trasporti eccezionali, a causa delle difficoltà applicative riscontrate dagli enti competenti.

Ritenuta di acconto sulle imprese

IL SOLE 24 ORE
24.01.2026

Dal 1° gennaio 2028, le imprese dovranno applicare una ritenuta d'acconto sulle fatture tra imprese: 0,50% nel 2028 e 1% dal 2029 (legge di Bilancio 2026, art. 1, cc. 112-115). La misura riguarda corrispettivi per servizi e cessioni di beni tra soggetti residenti o stabili organizzazioni italiane di non residenti, intende tracciare i flussi finanziari e contrastare l'evasione fiscale. L'obbligo si inserisce nell'ambito della riforma dell'amministrazione fiscale (Pnrr), con esclusioni per chi aderisce al concordato preventivo biennale o al regime collaborativo. Potrebbero essere escluse anche imprese con elevato punteggio Isa e grandi contribuenti che scelgono regimi opzionali. Si tratta di un nuovo adempimento che impatterà soprattutto sulle aziende meno strutturate.

Scade il 29.01.2026 il termine per l'invio della dichiarazione tardiva

IL SOLE 24 ORE
24.01.2026

La dichiarazione tardiva va inviata entro 90 giorni dal termine ordinario (ad es. modello Redditi 2025: scadenza 31/10/2025, tardiva entro 29/01/2026). Presentare la dichiarazione entro questi 90 giorni evita che sia considerata omessa, ma comporta una sanzione amministrativa da 250 a 1.000 euro, riducibile a 25 euro con ravvedimento; eventuali imposte non versate possono essere regolarizzate allo stesso modo. La trasmissione tardiva sana anche omissioni come l'opzione per il consolidato fiscale o la mancata firma sulla documentazione di transfer pricing, se effettuata nei termini. L'opzione per il consolidato fiscale va esercitata nel modello Redditi Sc del periodo d'imposta d'interesse, ma può essere regolarizzata tramite dichiarazione tardiva o integrativa entro 90 giorni dalla scadenza. Oltre questo termine, è possibile ricorrere alla remissione in bonis (con sanzione di 250 euro), presentando la prima dichiarazione utile. Per la penalty protection sul transfer

pricing, la comunicazione va fatta barrando il rigo RS106 e la documentazione deve essere firmata elettronicamente entro i termini. Se si supera la scadenza della tardiva, si può sanare mediante remissione in bonis, purché la documentazione sia pronta e firmata tempestivamente e venga rispettata la scadenza della prima dichiarazione utile.

Accertamenti con l'intelligenza artificiale

ITALIA OGGI
24.01.2026

Gli accertamenti fiscali stanno adottando strumenti di intelligenza artificiale per rafforzare i controlli e migliorare la selezione dei contribuenti a rischio. Dal 2026 l'Agenzia delle Entrate userà tecniche come machine learning, text mining e network analysis per incrociare dati fiscali e finanziari, al fine di aumentare l'efficacia degli accertamenti e ridurre le false positività.

Pacchetti retributivi dei dipendenti e degli amministratori di società

IL SOLE 24 ORE
25.01.2026

Nei pacchetti retributivi di dipendenti e amministratori stanno aumentando le componenti premiali, come premi in denaro legati agli obiettivi o azioni. La tassazione varia: i redditi di lavoro dipendente sono tassati fino al 43%, mentre dividendi e plusvalenze al 26%.

- Le stock option possono essere detassate secondo precise condizioni indicate dall'art. 51, c. 2, lett. g) Tuir, inclusa una franchigia di 2.065,83 euro; prevedono l'assegnazione di diritti d'opzione con uno strike price e un vesting period.
- Le stock grant assegnano gratuitamente azioni ai dipendenti.
- Gli stock purchase consentono l'acquisto di azioni a prezzo scontato.
- Le phantom stock offrono premi in denaro legati al valore del titolo, senza assegnare azioni.

Nuovo Isee per specifiche

IL SOLE 24 ORE
25.01.2026

È disponibile il nuovo «Isee per specifiche prestazioni familiari e per l'inclusione». Chi presenta la Dsu può consultare online il valore Isee calcolato dall'Inps sul «Portale

prestazioni familiari
e per l'inclusione

unico Isee». Dopo l'approvazione del modello di attestazione, l'Inps aggiornerà automaticamente le attestazioni per le Dsu presentate dal 1.01.2026 e chiuderà la consultazione online. L'Inps lo comunica con il messaggio n. 213/2026.

Crisi d'impresa

ITALIA OGGI
24.01.2026

Le perdite dell'impresa che accede alla Composizione negoziata della crisi d'impresa (art. 12 e seguenti D.Lgs. 14/2019) sono monitorate nei procedimenti stragiudiziali avviati presso le camere di commercio. L'esperto nominato deve valutare attentamente se le trattative con i creditori possano causare ulteriori perdite patrimoniali all'impresa.

Credito d'imposta
4.0 per imprese
operanti nel settore
agricolo

IL SOLE 24 ORE
26.01.2026

La legge di Bilancio 2026 introduce un credito d'imposta 4.0 per le imprese agricole escluse dal nuovo iperammortamento, valido per investimenti fino al 28/09/2028. Possono beneficiarne coloro che non dichiarano reddito d'impresa, con esclusione delle imprese individuali e società agricole nei limiti dell'art. 32 Tuir e dei forfettari. Il credito è pari al 40% delle spese fino a 1 milione di euro per beni strumentali nuovi (materiali e immateriali) elencati negli allegati IV e V della L. 199/2025, inclusi acquisti in leasing.

CPB 2025-2026: per
la sanatoria finestra
aperta fino al 15.03

IL SOLE 24 ORE
26.01.2026

I contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale (Cpb) 2025-2026 entro il 30/09/2025 possono utilizzare il "ravvedimento speciale" per imposte dirette e Irap relative ai periodi 2019-2023. L'allegato 1 del provvedimento Agenzia Entrate del 19/09/2025 indica i righi delle dichiarazioni fiscali da considerare. L'opzione si perfeziona con il versamento tramite F24 entro il 15/03/2026, senza necessità di un modulo specifico.

Criticità per
definizione

IL SOLE 24 ORE
26.01.2026

Per avviare la definizione agevolata dei tributi locali secondo la legge di Bilancio 2026, il Comune deve approvare un

agevolata tributi
locali

regolamento con parere dei revisori, tenendo conto della situazione finanziaria e del corretto accantonamento al fondo crediti (Fcde). La decisione è indipendente dai termini del preventivo. Operativamente, alcune incertezze possono essere risolte applicando l'art. 21, cc. 102-110. Il Comune può ridurre o azzerare sanzioni e interessi sui tributi, mentre per le entrate patrimoniali la quota capitale resta invariata. Per le liti pendenti serve una norma per sospendere i termini di impugnazione, seguendo L. 197/2022; la sospensione del processo può riferirsi all'art. 13 L. 289/2002.

Scadenza per il
bonus mamme

IL SOLE 24 ORE
26.01.2026

Le domande per il bonus mamme, un contributo di 40 euro mensili per il 2025 destinato a lavoratrici con almeno due figli e reddito fino a 40.000 euro, possono essere presentate entro il 31 gennaio 2026 dalle lavoratrici che non hanno maturato i requisiti in tempo per la scadenza del 9 dicembre 2025.

L'Agenzia interpreta



Tassazione premi al dipendente con attività in più Paesi

INTERPELLO
N. 8/2026

L'Agenzia delle Entrate, con interpello n. 8/2026, chiarisce che i redditi da lavoro svolto in più Paesi (incluse azioni gratuite e premi) sono tassati sia nello Stato di residenza che in quello della fonte, secondo l'art. 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni. Se il lavoratore è fiscalmente residente in Italia al momento della percezione, l'intero valore va nel reddito da lavoro dipendente; se residente all'estero, si considera solo la quota maturata per l'attività svolta in Italia.

Donazione di quote di controllo della società e scissione

INTERPELLO
N. 11/2026

Secondo la risposta all'interpello n. 11/2026 dell'Agenzia delle Entrate, l'agevolazione per la donazione della quota di controllo societaria non viene persa se, entro cinque anni, si effettua una scissione parziale proporzionale con conferimento delle quote nella nuova holding dei donatari. È però necessario conservare il controllo su entrambe le società per almeno 5 anni.

Bonus mobili non collegabile alla sostituzione caldaia

GUIDA BONUS
MOBILI

L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato la guida sul bonus mobili, specificando che dal 1° gennaio 2025 non sarà più possibile detrarre le spese per la sostituzione di caldaie alimentate a combustibili fossili, né ottenere il bonus mobili collegato a questi interventi.

Limite di imponibilità per fringe benefit di auto aziendale

INTERPELLO
N. 14/2026

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che se un dipendente contribuisce ai maggiori costi dell'auto aziendale tramite una trattenuta specifica, questa va sottratta dall'importo netto della retribuzione variabile. Dal 2025 il fringe benefit è fissato al 50% del costo chilometrico Aci (10% per auto elettriche, 20% per ibride plug-in). Le somme aggiuntive versate dal dipendente devono essere trattenute dall'importo netto, poiché l'eccedenza rispetto al fringe benefit entra nel reddito complessivo.

Tassabile il trasferimento ereditario di azioni in Svizzera

INTERPELLO
N. 16/2026

Se un residente svizzero trasferisce una partecipazione in una società italiana a un ente pubblico svizzero, si applica l'imposta di successione secondo gli articoli 2 e 3 del Tus. L'esenzione per lasciti ad enti pubblici o fondazioni fuori UE/SEE vale solo in caso di reciprocità tra ordinamenti, che però non esiste tra Italia e Svizzera, né a livello cantonale (risposta n. 16 del 22.01.2026).

Trust, tassati i capital gain del figlio all'estero

INTERPELLO
N. 17/2026

Se un residente italiano conferisce una partecipazione a un trust fiscalmente interposto e il trustee la distribuisce ai figli beneficiari (di cui uno all'estero), la successiva vendita della partecipazione entro 5 anni si considera effettuata dal disponente italiano. Di conseguenza, anche il figlio residente all'estero è tenuto al pagamento delle imposte sul capital gain in Italia (interpello n. 17/2026).

Rottamazione e dilazioni in corso

FAQ
N. 19

Se una richiesta di adesione include cartelle già rateizzate con carichi non definibili, il piano va ricalcolato escludendo gli importi soggetti a rottamazione. Il nuovo piano e le rate aggiornate possono essere ottenuti presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione o tramite l'area riservata online. Queste istruzioni sono riportate nella FAQ n. 19 pubblicata dall'Agenzia stessa sul proprio sito.

Il Giudice ha sentenziato



Qualificazione di area edificabile

CASSAZIONE
N. 34027/2026

La Cassazione ha stabilito che un'area è edificabile se così qualificata dal piano regolatore comunale, indipendentemente dall'esistenza di un piano di lottizzazione. La mancata comunicazione del cambio di destinazione ai contribuenti non incide sul pagamento dell'imposta municipale.

Licenziamento con utilizzo di intelligenza artificiale

TRIBUNALE DI ROMA

Il Tribunale di Roma ha stabilito che eliminare una funzione aziendale e trasferirne le mansioni a colleghi supportati da AI può giustificare il licenziamento per motivo oggettivo. Serve però dimostrare che le mansioni della persona licenziata sono state realmente riassegnate.

Prededuzione dei crediti nel concordato preventivo

CASSAZIONE
N. 620/2026

La Cassazione ha stabilito che la rinuncia alla prededuzione dei crediti da rimborso per finanziamenti soci autorizzati nella composizione negoziata non fa scattare la liquidazione. Queste somme sono già nel patrimonio sociale con vincolo di postergazione e non aumentano l'attivo; quindi, non sono "risorse esterne" secondo l'art. 84, c. 4 D.Lgs. 14/2019.

Il verbale del condominio non si invia con whatsapp

TRIBUNALE DI
NAPOLI
N. 12101/2025

Il Tribunale di Napoli stabilisce che le modalità di invio dell'avviso previste dall'art. 66 disp. att. sono inderogabili; l'invio del verbale tramite WhatsApp non consente di individuare con certezza la data da cui decorre il termine per impugnare la delibera. L'art. 1137 c.c. richiede la prova certa della ricezione del verbale e, anche se i condòmini acconsentono all'uso di email o WhatsApp, tali accordi non hanno valore legale.

Autotutela ed
emissione di nuovo
atto di accertamento

CASSAZIONE
N. 1284/2026

La Cassazione, ha stabilito che l'Amministrazione può annullare in autotutela un avviso di accertamento viziato e emetterne uno nuovo, anche più sfavorevole, senza bisogno di nuovi elementi, purché non sia scaduto il termine e non vi sia giudicato.

Esenzione Iva servizi
generali delle
associazioni

CORTE DI GIUSTIZIA
UE
N. C-379/24

La Corte di Giustizia UE, con la sentenza 22.01.2026 nella causa C-379/24, ha stabilito che l'esenzione IVA per servizi resi da organismi associativi ai membri che svolgono attività esenti d'interesse pubblico si applica anche ai servizi generali, non necessariamente connessi a tali attività. Inoltre, la potenziale utilizzazione di questi servizi in attività imponibili non esclude automaticamente l'esenzione per distorsione della concorrenza.

Aspetti Iva delle
prestazioni del
broker

CASSAZIONE
N. 1425/24

La Cassazione ha stabilito che il broker assicurativo svolge sia servizi di intermediazione esenti da IVA, sia attività di consulenza imponibili. Per distinguere tra le due, occorre un'analisi specifica.

Assolto il socio
accomandante
anche se non
controlla i bilanci
della sas

CASSAZIONE
N. 1074/2026

Il reato di dichiarazione infedele per ricavi occultati nelle società in accomandita semplice riguarda il socio accomandatario o chi gestisce fiscalmente la società, inclusi amministratori di fatto. Il socio accomandante risponde solo fiscalmente se non è provata la sua consapevolezza e volontà di contribuire all'illecito. Lo stabilisce la Cassazione penale, sentenza n. 1074 del 13.01.2026.

Attestazione di
conformità dei
documenti in
giudizio

C.G.T. DI
MILANO
N. 4711/2025

I documenti scannerizzati e caricati in pdf sul Sigit sono inutilizzabili senza attestazione di conformità. L'art. 25-bis, c. 5-bis D.Lgs. 546/1992 richiede che la conformità dei documenti prodotti sia attestata dalle parti; il giudice non può considerare documenti privi di tale attestazione. Lo ha stabilito la Corte di

giustizia tributaria di primo grado di Milano (sentenza n. 4711/2025).

Decadenza per uso generico del marchio

TRIBUNALE DI
ROMA
SENTENZA DEL
16.10.2025

Il Tribunale di Roma (sentenza 16.10.2025) ha affermato che la decadenza per volgarizzazione non si verifica se il marchio mantiene la sua distintività grazie alla sua unicità nel settore, anche se è comunemente usato come parola comune.

- Ad esempio, “Cinecittà” resta un marchio valido perché il termine identifica solo gli specifici studi romani, non genericamente i servizi cinematografici.
- Secondo la giurisprudenza, la semplice diffusione del marchio nel linguaggio comune o l’inserimento in dizionari non basta per determinarne la decadenza.

In breve

È ora disponibile l'applicazione per inviare la domanda di rottamazione dei ruoli

Dal 20 gennaio 2026 è online l'applicativo telematico dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione per richiedere la rottamazione dei ruoli; la scadenza è fissata al 30 aprile. La rottamazione-quinquies, prevista dalla legge di bilancio 2026 (art. 1, commi 82 e seguenti, L. 199/2025), riguarda i carichi affidati agli Agenti della riscossione tra il 2000 e il 31 dicembre 2023, considerando la data di consegna del ruolo. Il vantaggio consiste nell'annullamento di tutte le sanzioni amministrative, degli interessi sui carichi e sugli interessi di mora (art. 30 DPR 602/73), e dei compensi di riscossione se dovuti.

La rottamazione-quinquies si applica esclusivamente ai debiti derivanti da:

- liquidazione automatica e controllo formale della dichiarazione (artt. 36-bis, 54-bis, 36-ter);
- contributi INPS non versati, eccetto quelli accertati;
- sanzioni del Codice della strada imposte da Amministrazioni statali (in questo caso, vengono eliminati solo interessi e maggiorazioni; le multe della polizia locale sono escluse come specificato nelle FAQ dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione).

Possono accedere alla rottamazione anche i debitori precedentemente decaduti dalle precedenti procedure di rottamazione e dal cosiddetto saldo e stralcio, a condizione che i carichi siano inclusi nella rottamazione-quinquies. È necessario, tuttavia, che tali debitori non risultino in regola con il pagamento delle rate al 30 settembre 2025; in caso contrario, si dovrà continuare a corrispondere le rate secondo il piano originario stabilito.

- In alternativa, anche attraverso l'area pubblica del sito, si può richiedere il prospetto dei carichi definibili e delle relative somme dovute; tale prospetto sarà successivamente inviato via email al debitore (per ulteriori dettagli, si rimanda al comunicato stampa diffuso ieri e alle FAQ associate).

- Se si entra nell'area riservata (ad esempio tramite SPID) e si utilizza la funzione dedicata alla definizione, il sistema mostra automaticamente l'elenco dei carichi "rottamabili", consentendo di selezionare quelli desiderati per la domanda.

L'Agente della riscossione fornisce ai debitori informazioni preventive sui debiti rottamabili. La domanda si presenta online tramite l'apposito applicativo sul sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

- Nell'area privata vengono mostrati automaticamente i carichi ammessi alla rottamazione.
- Nell'area pubblica è possibile inserire solo documenti con almeno un debito ammissibile alla Rottamazione-quinquies (secondo le FAQ dell'Agenzia).

Sono disponibili campi dedicati alla domiciliazione, dove è possibile specificare dettagli come la PEC o il numero di telefono del professionista che assiste il contribuente; tali recapiti verranno utilizzati per inviare la comunicazione relativa alla liquidazione degli importi. Gli intermediari abilitati possono inoltrare la richiesta tramite l'area riservata "EquiPro" utilizzando le credenziali Entratel.

Le istruzioni riportate sul sito indicano che il debitore ha la facoltà di rottamare esclusivamente alcuni carichi inclusi nella medesima cartella di pagamento. Le FAQ chiariscono inoltre che, nel caso in cui siano rottamati solo determinate posizioni oggetto di una dilazione dei ruoli, dopo la presentazione della domanda sarà possibile contattare gli uffici competenti per richiedere la rimodulazione del piano, al fine di proseguire la dilazione relativamente ai debiti non rottamati, sia per scelta che per esclusione.

Dopo il pagamento della prima rata, si estinguono le procedure esecutive, a partire dai pignoramenti presso terzi, salvo assegni già attribuiti.

- Non c'è più divieto di compensazione per ruoli scaduti (Agenzia Entrate, interpello 28 febbraio 2024 n. 54).
- Il DURC può essere rilasciato.
- I pagamenti delle pubbliche amministrazioni non sono bloccati dall'art. 48-bis del DPR 602/73.

- Non si possono attivare nuove misure cautelari, ma quelle già presenti restano valide.
- Nuovi pignoramenti sono vietati e quelli in corso vengono sospesi.

Dopo aver presentato la domanda di rottamazione, il debitore non è più considerato moroso.

Nuove regole sulle deleghe indirette per intermediari e professionisti

A decorrere dal 15 gennaio 2026 sarà attivo un sistema unificato di deleghe indirette riservato ai professionisti abilitati, che estenderà la piattaforma "Gestione Deleghe" anche alle posizioni relative ad artigiani, commercianti e iscritti alla Gestione Separata.

Con il messaggio n. 104 del 12 gennaio 2026, l'INPS introduce rilevanti innovazioni nella gestione delle deleghe contributive, ampliando le funzionalità disponibili per i professionisti abilitati secondo la L. 12/1979.

A partire dal 15 gennaio 2026, il sistema "Gestione Deleghe" sarà esteso anche agli intermediari abilitati (consulenti del lavoro, commercialisti, esperti contabili e avvocati qualificati), i quali potranno così operare sulle posizioni di artigiani, esercenti attività commerciali e soggetti iscritti alla Gestione Separata ai sensi dell'art. 2, commi 26 e seguenti della Legge 335/1995. L'Istituto si pone l'obiettivo di costituire un punto di accesso unificato per tutti gli adempimenti contributivi, razionalizzando le procedure attualmente frammentate e migliorando l'efficienza operativa complessiva.

La caratteristica principale di questa procedura consiste nel collegamento diretto tra la delega e la posizione contributiva all'interno dell'Anagrafica Unica del Contribuente. Questo rappresenta una differenza rispetto al vecchio sistema, che gestiva la delega all'interno del profilo di ciascun contribuente.

L'intermediario accede mediante la sezione "Delega da Soggetto Contribuente", inserendo il codice fiscale del soggetto per cui è autorizzato ad operare. Il sistema provvede a mostrare tutte le posizioni contributive attive, consentendo di selezionare quella pertinente e di procedere con la compilazione del relativo modulo.

Per i committenti della Gestione Separata, il sistema offre due modalità: delega totale per tutti i collaboratori associati a una posizione contributiva, oppure delega parziale per un gruppo ristretto di lavoratori. L'intermediario può ampliare o ridurre il gruppo dei lavoratori in delega parziale, informando subito il titolare tramite posta elettronica certificata o ordinaria.

La procedura prevede che l'intermediario proceda al download del modulo di delega e ne curi la sottoscrizione da parte del rappresentante legale o del titolare della posizione. Solo dopo l'avvenuta firma si potrà attivare la delega tramite l'apposita sezione "Dettagli Delega/Subdelega". La delega acquista efficacia a partire dal giorno successivo all'attivazione. È inoltre possibile specificare una data di scadenza, tuttavia tale indicazione è opzionale.

Una caratteristica significativa del sistema consiste nell'impossibilità di apportare modifiche dirette a una delega attiva. Qualora si rendessero necessarie variazioni, è necessario procedere prima con la revoca della delega in essere e successivamente con la creazione di una nuova delega. La revoca può essere effettuata in qualsiasi momento tramite l'apposita sezione, senza alcuna restrizione temporale.

Gli intermediari hanno la facoltà di ricorrere alla subdelega, conferendo tale incarico a uno o più collaboratori del proprio studio. Tali soggetti sono autorizzati a operare esclusivamente sulle posizioni già affidate all'intermediario, con specifiche funzioni di consultazione e gestione.

L'Istituto comunica che sono state introdotte ulteriori implementazioni volte ad ampliare progressivamente l'accesso al sistema anche ai tributaristi e alle associazioni di categoria; tuttavia, sono previste alcune limitazioni specifiche in relazione a determinate categorie di gestioni. È stato stabilito un periodo transitorio della durata di tre mesi a decorrere dalla pubblicazione del messaggio, durante il quale sarà ancora consentito ricorrere alle precedenti procedure operative. Al termine di tale periodo, il sistema precedente verrà definitivamente ritirato. Il servizio è disponibile tramite il portale istituzionale, nella sezione dedicata a imprese e liberi professionisti.

L'Approfondimento

Il trattamento IVA degli imballaggi – seconda parte

Premessa

Riprendiamo l'analisi del trattamento IVA degli imballaggi, oggetto della recente risposta a interpello n. 76/E/2025.

Dopo aver esposto il caso esaminato dall'Amministrazione Finanziaria nella citata risposta a interpello e dopo aver trattato della normativa di riferimento e degli imballaggi senza obbligo di restituzione, concludiamo la nostra disamina occupandoci:

- degli imballaggi con obbligo di restituzione;
- del regime applicabile in presenza di un deposito cauzionale;
- del regime applicabile in assenza di deposito cauzionale.

Imballaggi con obbligo di restituzione

Come stabilito dall'art. 15, comma 1, n. 4 del DPR n. 633/1972, il costo dell'imballaggio è escluso dalla base imponibile quando è stato espressamente pattuito il rimborso alla resa.

Al verificarsi di una situazione di tal genere, infatti, la cessione degli imballaggi costituisce un'operazione autonoma rispetto alla cessione della merce, posto che il prezzo di detti imballaggi non concorre a formare la base imponibile della merce ceduta.

Il regime IVA applicabile in presenza di un deposito cauzionale

Come chiarito dall'Ufficio nella risoluzione n. 10/E/2002 quando è espressamente pattuito ***“il rimborso alla resa degli imballaggi, la loro cessione è da ritenersi operazione autonoma in quanto i corrispettivi degli imballaggi non concorrono a formare la base imponibile ai fini IVA della merce ceduta, ai sensi dell'art. 15, comma 1, n. 4), del DPR n. 633/1972; è, tuttavia, necessario evidenziare l'importo della cauzione nella fattura di vendita della merce”***.

Per queste ragioni, nella fattura di vendita occorre riportare distintamente l'importo della cauzione corrisposto al cedente a titolo di garanzia per la mancata restituzione degli imballaggi da parte del cessionario e ciò anche se il deposito cauzionale, pur essendo riferito a un bene (l'imballaggio) accessorio rispetto al bene principale oggetto di cessione, è escluso dalla base imponibile.

Detto ciò, evidenziamo che l'accordo di resa, ovvero il fatto che gli imballaggi restano di proprietà del cedente:

- deve essere indicato in fattura; o alternativamente
- può risultare dal contratto, dalle condizioni generali di vendita, dall'ordine o dalla corrispondenza commerciale intercorsa tra le parti.

Successivamente, al momento della resa dell'imballaggio, il cessionario ha diritto al rimborso del deposito cauzionale, che dà luogo a una cessione di denaro, esclusa da IVA a norma dell'art. 2, comma 3, lett. a) del DPR n. 633/1972.

Segnaliamo, altresì, che quando la resa è solo "**facoltativa**" il deposito cauzionale assume natura di corrispettivo. Di conseguenza, è necessario assoggettarlo ad imposta con la stessa aliquota prevista per la cessione del bene principale.

Qualora, invece, l'imballaggio riguardi beni soggetti ad aliquote diverse occorre attribuire il prezzo dell'imballaggio in proporzione ai prezzi dei diversi beni ceduti.

Solo in questo modo, infatti, l'imballaggio concorre correttamente a formare la base imponibile di tutti i prodotti ceduti.

Per queste ragioni, quindi, non è necessario riportare in fattura l'imballaggio separatamente dal bene principale.

Rammendiamo, infine, che per poter recuperare l'imposta precedentemente addebitata al cessionario il fornitore può utilizzare la procedura di variazione in diminuzione dell'imponibile e dell'imposta di cui all'art. 26, comma 2 del Decreto IVA¹.

¹ L'art. 26, comma 2 del DPR n. 633/1972 afferma che: "Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli artt. 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'art. 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'art. 25".

Violazione dell'accordo di resa

Se il cessionario non restituisce l'imballaggio violando l'accordo di resa stipulato con il cessionario la cessione dell'imballaggio "**non restituito**" diventa un'operazione imponibile ai fini IVA.

Di conseguenza, la somma versata a titolo di cauzione deve essere tassata autonomamente, applicando l'aliquota IVA ordinaria del 22%.

A tal fine, come specificato dall'Ufficio nella risoluzione n. 503502/1975 deve trattarsi, però, di una somma non meramente simbolica.

In caso contrario, infatti, occorre prendere a riferimento il prezzo pattuito, ovvero in assenza di quest'ultimo si deve tener conto del prezzo di acquisto o di costo.

Segnaliamo, infine, che se:

- il prezzo dell'imballaggio è superiore all'importo della cauzione, il cessionario deve versare la differenza, oltre all'intera IVA;
- non è stato pattuito nessun prezzo, l'imballaggio non restituito deve essere assoggettato ad imposta sulla base del prezzo di acquisto o di costo².

Come regolarizzare la mancata restituzione dell'imballaggio

Sotto il profilo IVA la mancata restituzione dell'imballaggio può essere regolarizzata utilizzando:

- la procedura di cui all'art. 26, comma 1 del DPR n. 633/1972³, ovvero emettendo una fattura integrativa per l'importo dell'imballaggio e della relativa imposta; o alternativamente

² Evidenziamo che il riferimento al "valore normale", contenuto nella risoluzione n. 503502/1975, non + da considerarsi più attuale a seguito delle modifiche introdotte negli artt. 13 e 14 del DPR n. 633/1972 dalla Legge n. 88/2009 (Legge Comunitaria 2010).

³ L'art. 26, comma 1 del DPR n. 633/1972 dispone che: "1. Le disposizioni degli artt. 21 e ss. devono essere osservate, in relazione al maggiore ammontare, tutte le volte che successivamente all'emissione della fattura o alla registrazione di cui agli artt. 23 e 24 l'ammontare imponibile di un'operazione o quello della relativa imposta viene ad aumentare per qualsiasi motivo, compresa la rettifica di inesattezze della fatturazione o della registrazione"

- la procedura ex art. 1 del DM 11 agosto 1975⁴, ovvero predisponendo entro il 31.1 di ciascun anno, un'autofattura cumulativa di tutte le cessioni di imballaggi non restituiti, seppur riguardanti clienti diversi. A tal fine è necessario:
 - ✓ annotare le consegne e le restituzioni degli imballaggi e dei recipienti (risultanti dalle fatture di vendita dei prodotti), distintamente per tipo di imballaggio e di recipiente e per aliquota d'imposta, in un apposito registro, tenuto a norma dell'art. 39 del DPR n. 633/1972⁵;

⁴ L'art. 1 del DM 11 agosto 1975 stabilisce che: "Per gli imballaggi ed i recipienti di cui all'art. 15, n. 4), non restituiti può essere emessa, entro il 31 gennaio, una sola fattura globale per tutte le consegne effettuate nell'anno precedente con l'osservanza dei seguenti adempimenti:

- 1) le consegne e le restituzioni dei recipienti e degli imballaggi risultanti dalle fatture di vendita dei prodotti cui l'imballaggio e i recipienti stessi afferiscono devono essere annotate dal cedente, distintamente per tipo di recipiente e di imballaggio e per aliquota d'imposta, in apposito registro tenuto a norma dell'art. 39 del decreto del DPR n. 633/1972;
- 2) il quantitativo degli imballaggi e dei recipienti da assoggettare all'imposta è determinato per differenza, sottraendo dai quantitativi complessivamente consegnati in ciascun anno solare quelli complessivamente restituiti nel periodo stesso, giusta le annotazioni effettuate nel registro di cui al punto 1);
- 3) la base imponibile è calcolata in relazione all'ammontare delle cauzioni corrispondenti ai quantitativi dei diversi tipi di imballaggi e recipienti di cui al punto 2);
- 4) la fattura, in luogo dell'indicazione dei cessionari, deve recare apposita annotazione di riferimento al presente decreto".

⁵ L'art. 39 del DPR n. 633/1972 stabilisce che: "I registri previsti dal presente decreto, compresi i bollettari di cui all'art. 32, devono essere tenuti a norma dell'art. 2219 del codice civile e numerati progressivamente in ogni pagina, in esenzione dall'imposta di bollo. È ammesso l'impiego di schedari a fogli mobili o tabulati di macchine elettrocontabili secondo modalità previamente approvate dall'Amministrazione finanziaria su richiesta del contribuente.

I contribuenti hanno facoltà di sottoporre alla numerazione e alla bollatura un solo registro destinato a tutte le annotazioni prescritte dagli artt. 23, 24 e 25, a condizione che nei registri previsti da tali articoli siano indicati, per ogni singola annotazione, i numeri della pagina e della riga della corrispondente annotazione nell'unico registro numerato e bollato.

I registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati, nonché le fatture, le bollette doganali e gli altri documenti previsti dal presente decreto devono essere conservati a norma dell' art. 22 del DPR n. 600/1973. Le fatture elettroniche sono conservate in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'art. 21, comma 5, del Dlgs n. 82/2005,. Le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate elettronicamente. Il luogo di conservazione elettronica delle stesse, nonché dei registri e degli altri documenti previsti dal presente decreto e da altre disposizioni, può essere situato in un altro Stato, a condizione che con lo stesso esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza. Il soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato assicura, per finalità di controllo, l'accesso automatizzato all'archivio e che tutti i documenti ed i dati in esso contenuti, compresi quelli che garantiscono l'autenticità e l'integrità delle fatture di cui all'art. 21, comma 3, siano stampabili e trasferibili su altro supporto informatico.

I soggetti passivi che facilitano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o di committenti non soggetti passivi d'imposta tramite l'uso di una interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, conservano per un periodo di dieci anni, a partire dal 31 dicembre dell'anno in cui l'operazione è stata effettuata, la documentazione di cui all'articolo 54-quater del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, relativa a tali cessioni o prestazioni. La documentazione è fornita per via elettronica, su richiesta, all'Amministrazione finanziaria e alle autorità fiscali degli Stati membri dell'Unione europea nei quali le operazioni si considerano effettuate".

- ✓ determinare la quantità degli imballaggi e dei recipienti da sottoporre a IVA, tenendo conto della differenza, emergente dalle annotazioni effettuate nell'apposito registro, tra i quantitativi complessivamente consegnati in ciascun anno e quelli complessivamente restituiti nello stesso periodo;
- ✓ calcolare la base imponibile in relazione all'importo delle cauzioni corrispondenti ai quantitativi degli imballaggi e dei recipienti;
- ✓ che l'autofattura, al posto dell'indicazione dei cessionari, contenga l'apposita annotazione di riferimento al DM 11 agosto 1975.

Pertanto, l'autofattura in questione non deve essere consegnata ai clienti, dato che agli stessi è, comunque, vietata la detrazione dell'imposta.

Quale valore prendere a riferimento per il calcolo della base imponibile del deposito cauzionale

Facendo riferimento a quanto stabilito dal DM 11 agosto 1975, che per la determinazione della base imponibile degli imballaggi fa riferimento all'ammontare delle cauzioni, l'Ufficio nella risposta a interpello n. 76/E/2025 ha chiarito che il valore delle cauzioni da indicare nell'autofattura può essere sostituito dal valore "mercuriale".

Valore quest'ultimo che dal punto di vista civilistico rispecchia quanto previsto dall'art. 1474 del c.c. che prevede che **"Se il contratto ha per oggetto cose che il venditore vende abitualmente e le parti non hanno determinato il prezzo, né hanno convenuto il modo di determinarlo, né esso è stabilito per atto della pubblica autorità o da norme corporative, si presume che le parti abbiano voluto riferirsi al prezzo normalmente praticato dal venditore.**

Se si tratta di cose aventi un prezzo di borsa o di mercato, il prezzo si desume dai listini o dalle mercuriali del luogo in cui deve essere eseguita la consegna, o da quelli della piazza più vicina.

Qualora le parti abbiano inteso riferirsi al giusto prezzo, si applicano le disposizioni dei commi precedenti; e, quando non ricorrono i casi da essi previsti, il prezzo, in mancanza di accordo, è determinato da un terzo, nominato a norma del secondo comma dell'articolo precedente".

Sempre nella risposta a interpello n. 76/E/2025 l'Amministrazione Finanziaria ha fornito anche utili indicazioni in merito ai criteri di determinazione da seguire per calcolare la base imponibile delle cessioni di imballaggi e dei recipienti non restituiti.

In particolare, l'Ufficio ha specificato che con l'espressione "**ammontare delle cauzioni**" l'art. 1, punto 3 del DM 11 agosto 1975 non ha voluto riferirsi al deposito cauzionale stabilito dalle parti, che può essere meramente simbolico, ma bensì al prezzo effettivo corrisposto dall'impresa che non restituisce gli imballaggi relativi ai prodotti acquistati.

Di conseguenza, per la determinazione della base imponibile si deve tener conto del prezzo pattuito o, in mancanza, del valore normale dei beni in questione, calcolato in base ai dettami dell'art. 14 del DPR n. 633/1972⁶.

Ed è proprio sulla base di questi motivi che l'Amministrazione Finanziaria rispondendo al primo quesito posto nella domanda a interpello ha ritenuto "**che ove le parti non abbiano pattuito un prezzo specifico, il valore "mercuriale" possa essere utilizzato, in luogo del valore delle cauzioni, per determinare la base imponibile della fattura riepilogativa annuale di cui al Decreto Ministeriale dell'11 agosto 1975, nel presupposto che lo stesso, come asserito dall'Istante, sia effettivamente rappresentativo del valore normale gli imballaggi non restituiti**".

La mancata restituzione dei pallet in legno

Nel citato documento di prassi n. 76/E/2025 l'Agenzia delle Entrate ha affrontato il tema della mancata restituzione dei pallet di legno chiarendo che la non restituzione di questi

⁶ L'art. 14 del DPR n. 633/1972 afferma che: "1. Per valore normale si intende l'intero importo che il cessionario o il committente, al medesimo stadio di commercializzazione di quello in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi, dovrebbe pagare, in condizioni di libera concorrenza, ad un cedente o prestatore indipendente per ottenere i beni o servizi in questione nel tempo e nel luogo di tale cessione o prestazione.

2. Qualora non siano accertabili cessioni di beni o prestazioni di servizi analoghe, per valore normale si intende:

- a) per le cessioni di beni, il prezzo di acquisto dei beni o di beni simili o, in mancanza, il prezzo di costo, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni;
- b) per le prestazioni di servizi, le spese sostenute dal soggetto passivo per l'esecuzione dei servizi medesimi.

3. Per le operazioni indicate nell'articolo 13, comma 3, lettera d), con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti appositi criteri per l'individuazione del valore normale".

“**Returnables**” dà luogo a un’autonoma operazione imponibile ai fini IVA, soggetta al meccanismo del “**reverse charge**” di cui all’art. 74, comma 7, del DPR n. 633/1972.

Pertanto, la mancata restituzione dei pallet in legno non può essere regolarizzata mediante l’emissione dell’autofattura di cui al DM 11 agosto 1975.

Ora, in risposta al primo quesito oggetto di interpello e tenuto conto delle esigenze di semplificazione manifestate dall’istante e dei principi ispiratori del Regime di Adempimento collaborativo cui lo stesso aderisce, tra cui rientra l’impegno dell’Agenzia ad accordare specifiche “**semplificazioni negli adempimenti tributari, proprio in conseguenza degli elementi informativi forniti**”, se ritenute non di ostacolo alla attività di controllo, l’Ufficio nel caso di specie ha concesso al contribuente la possibilità di regolarizzare la propria posizione emettendo un’unica fattura per ciascun acquirente, entro il 31.1 dell’anno successivo, con riferimento a tutti i pallet non restituiti nell’anno solare precedente.

Pertanto, in tale documento non dovrà essere riportata l’imposta, ma l’annotazione “**inversione contabile**” ex art. 74, comma 7 del DPR n. 633/1972.

La restituzione degli imballaggi oltre l’anno

In merito al comportamento da tenere in presenza di “**Returnables**” restituiti oltre l’anno e per i quali si sia già provveduto alla regolarizzazione tramite autofattura, questione posta dall’istante nel secondo quesito, l’Amministrazione Finanziaria al fine di regolarizzare la posizione del contribuente riconosce a quest’ultimo la possibilità di utilizzare la variazione in diminuzione dell’IVA, di cui all’art. 26, comma 2 del Decreto IVA.

In buona sostanza, secondo l’Ufficio, applicando i principi fissati dalla norma richiamata, che estendono la possibilità di utilizzare la procedura ex art. 26, comma 2 del DPR n. 633/1972 a casi “**di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione**” si ritiene possibile adottare al caso della restituzione dell’imballaggio a suo tempo fatturato al cliente la citata procedura.

Per l’Ufficio, infatti, “**così come la mancata restituzione del Returnables rappresenta il presupposto inderogabile per la configurazione di una operazione imponibile di cessione degli imballaggi non restituiti, con conseguente obbligo di autonoma fatturazione nei confronti del cessionario (Risoluzione n. 10/E/2002), la successiva**

restituzione degli stessi, in aderenza all'originario patto di resa, può essere configurata, nella logica del sistema, come una causa di sopravvenuta nullità dell'operazione sopra menzionata".

Ecco che tenuto conto di tutti questi elementi l'Amministrazione Finanziaria afferma che se il cliente restituisce gli imballaggi, l'istante potrà rettificare tramite la procedura di variazione ex art. 26, secondo comma del DPR n. 633/ 972, quanto già fatturato e contabilizzato con le modalità stabilite dal DM 11 agosto 1975.

Tuttavia, in un caso del genere la società sarà tenuta ad annotare nell'apposito registro istituito a norma dell'art. 39 del Decreto IVA, distintamente per tipo di recipiente e di imballaggio e per aliquota d'imposta tutte le restituzioni:

- che hanno dato luogo alla variazione ex articolo 26, avendo cura di incrociarle con le consegne dei recipienti e degli imballaggi a suo tempo effettuate; e
- risultanti dalle fatture di vendita dei prodotti a cui l'imballaggio e i recipienti si riferiscono.

Ovviamente, la soluzione proposta risulterà applicabile alle restituzioni dei "**Returnables**" riguardanti le bottiglie di vetro e le casse in plastica, dato che i pallet in legno sono assoggettati al regime di "**reverse charge**" di cui all'art 74, comma 7 del DPR n. 633/1972.

Sempre a parere dell'Agenzia delle Entrate al caso in esame non è possibile, invece, utilizzare in luogo della procedura di autofatturazione, ex art. 1 del DM 11 agosto 1975, la fatturazione differita prevista dall'art. 21, comma 4, lett. a) del Decreto IVA.

La possibilità di utilizzare o meno la fatturazione differita era stata già oggetto di analisi nella risoluzione n. 10/E/2002 in cui il contribuente aveva proposto come soluzione di:

- consegnare gli imballaggi con l'emissione di un autonomo documento di trasporto recante la dicitura "**imballi a rendere**", a cui avrebbe fatto seguito l'emissione della fattura, con regolare addebito dell'IVA, per gli imballaggi consegnati, entro il giorno 15 del mese successivo;
- emettere una nota di credito, rettificativa dell'imponibile e dell'imposta indicati nella fattura di cui sopra, per gli imballaggi restituiti entro il giorno 15 del mese successivo alla loro consegna al cliente.

Ebbene, in quell'occasione, l'Ufficio aveva precisato che la soluzione proposta non poteva ritenersi valida, perché "**l'emissione differita (ai sensi dell'art. 21, comma 4, del DPR n.**

633/1972 della fattura relativa alla cessione degli imballaggi di cui sia stata pattuita la resa si verifica prima del “mancato reso” degli imballaggi stessi, ovvero anteriormente al realizzarsi del presupposto impositivo del tributo.

Difatti, poiché l’effettiva restituzione degli imballaggi è condizione affinché siano esclusi dalla base imponibile ai fini dell’IVA gli importi relativi agli imballaggi dei quali sia stata pattuita la resa, a norma dell’art. 15, comma 1, n. 4), del DPR n. 633/1972, la mancata restituzione degli stessi imballaggi rappresenta il presupposto inderogabile dell’emissione, nei confronti del cessionario, della fattura relativa alla cessione degli imballaggi non resi - separatamente dalla fatturazione della cessione della merce - assoggettata in via autonoma ad IVA con aliquota ordinaria”.

Quale regime risulta applicabile in assenza di un deposito cauzionale?

Quando non è stato corrisposto nessun deposito cauzionale il fornitore che non riceve l’imballaggio alla scadenza concordata deve emettere fattura con addebito della relativa imposta.

Pertanto, al verificarsi di una siffatta situazione:

- l’aliquota IVA da applicare è quella ordinaria del 22%; mentre
- la base imponibile relativa alla cessione dell’imballaggio, data la mancanza di un corrispettivo, deve essere determinata sulla base del prezzo di acquisto o di costo dell’imballaggio stesso.

Segue una tabella di riepilogo.

Imballaggio “a rendere”			
Con cauzione		Senza cauzione	
Imballaggio restituito	Imballaggio non restituito	Imballaggio restituito	Imballaggio non restituito
Si deve restituire la cauzione	Addebito dell’IVA tramite emissione di una fattura integrativa o emissione di un’autofattura cumulativa		Addebito dell’IVA con emissione di fattura

L'Approfondimento

Invio dati 2025 al STS entro il 2.2.2026

Da quanto è stato istituito l'adempimento della comunicazione delle fatture sanitarie per permettere all'Agenzia delle Entrate di rendere disponibile il quadro degli oneri per la dichiarazione precompilata, abbiamo vissuto un continuo di modifiche sia sei termini di trasmissione che dei soggetti coinvolti nell'obbligo.

A partire dalle spese sostenute nel 2025, l'invio al Sistema Tessera Sanitaria (STS) dei dati relativi alle spese sanitarie, utilizzati dall'Agenzia delle Entrate per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, dovrà essere effettuato annualmente entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Pertanto, i dati concernenti le spese sanitarie del 2025 dovranno essere trasmessi entro il 2 febbraio 2026, in quanto il 31 gennaio cade di sabato.

Tali scadenze non sono applicabili ai veterinari, i quali continueranno ad effettuare l'invio dei dati relativi all'intero anno con cadenza annuale, entro il 16 marzo dell'anno successivo.

Di conseguenza, i veterinari saranno tenuti a trasmettere le spese riferite al 2025 entro il 16 marzo 2026.

Gli accennati cambiamenti negli obblighi possiamo così sintetizzarli:

- i Decreti del 19.10.2020 e del 28.12.2022 hanno ampliato la quantità di dati da trasmettere;
- negli anni sono state aggiunte nuove categorie di soggetti obbligati;
- l'articolo 5 del D.Lgs. n. 81/2025 ("Decreto correttivo") stabilisce che dal 2025 in poi l'invio sarà annuale, entro la data fissata dal MEF con apposito Decreto;
- il Decreto del 29.10.2025 del MEF prevede che, a partire dalle spese sostenute dall'1.1.2025, l'invio dei dati al STS vada completato entro il 31 gennaio dell'anno successivo al periodo di riferimento.

Andiamo nel dettaglio.



TERMINI DI TRASMISSIONE

In base a quanto indicato precedentemente, i soggetti obbligati devono trasmettere i dati al STS entro le scadenze definite. I termini per l'invio delle spese sanitarie sono quindi specificati di seguito.

Sintesi dei termini di trasmissione spese sanitarie	Spese sostenute nel 2025	Entro il 2/2/2026 (il 31/1/2026, cade di sabato)
	Spese sostenute nel 2026	Entro il 1/2/2027 (il 31/1/2027 cade di domenica)

Ai fini esaminati, l'articolo 7, comma 2-bis, del Decreto 19.10.2020 stabilisce che la scadenza per trasmettere i dati delle spese sanitarie e veterinarie si riferisce alla data di pagamento indicata sul documento fiscale. Ciò in quanto, come sappiamo, le deduzioni/detractions seguono il criterio di cassa.

VETERINARI

I termini sopra indicati non si applicano ai veterinari, per i quali resta vigente l'articolo 16-bis del DL n. 124/2019. In base a tale disposizione, l'invio al Sistema Tessera Sanitaria (STS) dei dati relativi alle spese veterinarie sostenute nell'anno dalle persone fisiche per animali da compagnia o per la pratica sportiva, come previsto dal DM n. 289/2001, deve essere effettuato entro il 16 marzo dell'anno successivo.

Di conseguenza, i medici veterinari saranno tenuti a trasmettere entro il 16 marzo 2026 i dati relativi alle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025.

Sintesi dei termini di trasmissione delle spese veterinarie	Spese sostenute nel 2025	Entro il 16/3/2026
	Spese sostenute nel 2026	Entro il 16/3/2027

TRASMISSIONE DELLE CORREZIONI DI DATI INVIATI

Per verificare i termini di invio delle eventuali correzioni ai dati delle spese sanitarie o veterinarie già trasmessi, come riportato nel DM 8.2.2024, è necessario consultare il calendario pubblicato da STS sul proprio sito web.

Secondo questo calendario, le scadenze sono:

- Per le spese sanitarie 2025 (pagamenti tra l'1/1 e il 31/12/2025), le correzioni devono essere inviate entro il 9/2/2026;
- Per le spese veterinarie 2025 (pagamenti tra l'1/1 e il 31/12/2025), la data limite per l'invio delle correzioni è il 23/3/2026.

SOGGETTI OBBLIGATI

Nel tempo, il Legislatore ha modificato più volte l'elenco dei soggetti tenuti a rispettare questa normativa, includendo progressivamente nuove categorie, come riassunto di seguito.

La tabella propone l'evoluzione nel tempo dei soggetti obbligati.

Soggetti obbligati all'invio DEI dati delle spese sanitarie al STS	
Dal 2015	Medici e odontoiatri, farmacie, ASL, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture autorizzate ed accreditate all'erogazione di servizi sanitari.
Dal 2016	Strutture sanitarie autorizzate non accreditate, "parafarmacie", psicologi, infermieri, ostetriche, tecnici sanitari di radiologia medica, ottici e veterinari.
Dal 2019	<ul style="list-style-type: none">• Iscritti all'Albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;• iscritti all'Albo della professione sanitaria di tecnico audiometrista;• iscritti all'Albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista;• iscritti all'Albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico;• iscritti all'Albo della professione sanitaria di dietista;

	<ul style="list-style-type: none"> • iscritti all'Albo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia • iscritti all'Albo della professione sanitaria di tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare; • iscritti all'Albo della professione sanitaria di igienista dentale; • iscritti all'Albo della professione sanitaria di fisioterapista; • iscritti all'Albo della professione sanitaria di logopedista; • iscritti all'Albo della professione sanitaria di podologo; • iscritti all'Albo della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia; • i scritti all'Albo della professione sanitaria di terapeuta della neuro-psicomotricità dell'età evolutiva; • iscritti all'Albo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica; • iscritti all'Albo della professione sanitaria di terapeuta occupazionale; • iscritti all'Albo della professione sanitaria di educatore professionale; • iscritti all'Albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nei luoghi di lavoro; • iscritti all'Albo della professione sanitaria di assistente sanitario; • iscritti all'Albo dei biologi.
<p>Dal 2021</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Iscritti all'elenco speciale di tecnico sanitario di laboratorio biomedico; • iscritti all'elenco speciale di tecnico audiometrista; • iscritti all'elenco speciale di tecnico audioprotesista; • iscritti all'elenco speciale di tecnico ortopedico; • iscritti all'elenco speciale di dietista; • iscritti all'elenco speciale di tecnico di neurofisiopatologia; • iscritti all'elenco speciale di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria / perfusione cardiovascolare; • iscritti all'elenco speciale di igienista dentale; • iscritti all'elenco speciale di fisioterapista; • iscritti all'elenco speciale di logopedista; • iscritti all'elenco speciale di podologo;

	<ul style="list-style-type: none"> • iscritti all'elenco speciale di ortottista e assistente di oftalmologia; • iscritti all'elenco speciale di terapeuta della neuro / psicomotricità dell'età evolutiva; • iscritti all'elenco speciale di tecnico della riabilitazione psichiatrica; • iscritti all'elenco speciale di terapeuta occupazionale; • iscritti all'elenco speciale di educatore professionale; • iscritti all'elenco speciale di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro; • iscritti all'elenco speciale di massofisioterapisti con titolo conseguito ex Legge n. 403/71.
Dal 2022	Esercenti l'arte ausiliaria di ottico registrati in Anagrafe tributaria con il codice di attività (primario o secondario) "47.78.20 - Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia ".
Dal 2023	Iscritti all'Albo professionale degli infermieri pediatrici con profilo professionale individuato dal DM n. 70/97, al quale corrisponde la figura dell' <i>operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale, è responsabile dell'assistenza infermieristica pediatrica</i> ".

TRASMISSIONE DEI CORRISPETTIVI GIORNALIERI

Per i soggetti obbligati sia alla memorizzazione elettronica e trasmissione dei corrispettivi, sia all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, l'articolo 2, comma 6-quater, del D.Lgs. n. 127/2015 stabilisce la possibilità di adempiere agli obblighi previsti mediante la memorizzazione e l'invio dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al STS tramite un Registratore Telematico (RT).

Questi soggetti hanno la possibilità di scegliere di memorizzare e trasmettere tutti i dati dei corrispettivi al STS attraverso RT, così da adempiere a tutte le richieste. La comunicazione della scelta va effettuata tramite l'apposita funzione disponibile sul sito Internet del STS.

TRASMISSIONE STS E FATTURA ELETTRONICA

Per i soggetti interessati alla trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, il divieto di emissione della fattura elettronica per prestazioni rivolte a persone fisiche, previsto dall'articolo 10-bis del DL n. 119/2018, ha subito numerose proroghe nel tempo, l'ultima delle quali introdotta dal DL n. 202/2024 (cosiddetto "Decreto Milleproroghe") per il 2025. Attualmente, tale divieto è stato stabilito in via definitiva dall'articolo 2 del D.Lgs. n. 81/2025, noto come "Decreto correttivo".

Correttamente abbiamo evidenziato che il divieto vige per le fatture emesse verso persone fisiche. Ciò significa che, qualora i soggetti evidenziati nella sovrastante tabella, dovessero emettere fatture a soggetti diversi dalle persone fisiche torna l'obbligo della fattura elettronica. Pensiamo al caso di un dentista che opera anche in una clinica: la fattura che emetterà alla clinica sarà una fattura elettronica. Allo stesso modo se un fisioterapista facesse delle prestazioni all'interno di una struttura per anziani, emetterà fattura elettronica.

IL CONTROLLO FORMALE E L'ARCHIVIO DEI DATI

Il DM 29.10.2025 ha introdotto il comma 4-bis all'articolo 4 del DM 19.10.2020, a mezzo del quale il MEF ha modificato le modalità di utilizzo dei dati trasmessi al STS per i controlli dell'Agenzia delle Entrate.

Dal 2025, l'Ufficio potrà consultare e verificare i dati relativi alle spese solo per le dichiarazioni dei redditi selezionate per il controllo formale, secondo quanto previsto dall'articolo 36-ter del DPR n. 600/73. Rimarranno esclusi i dati per i quali il contribuente abbia espresso opposizione all'utilizzo.

L'Approfondimento

Le novità del modello IVA 2026

Il modello di dichiarazione IVA-2026 è stato approvato dall'Agenzia delle Entrate e pubblicato sul sito istituzionale.

Ricordiamo che il modello IVA-2026 va utilizzato per dichiarare le operazioni attive e passive compiute nel 2025 e per la liquidazione annuale dell'IVA che potrà generare, dopo aver sottratto eventuali versamenti periodici, in un saldo a debito o in una evidenza di credito. Quest'ultima potrà essere:

1. riportata in detrazione nelle liquidazioni del periodo d'imposta 2026;
2. chiesta a rimborso, ricorrendone i presupposti;
3. utilizzata per compensare debiti di altre imposte o contributi;
4. utilizzata in compensazione esterna con debiti delle liquidazioni periodiche del 2025 (l'anno riportato è corretto: infatti i debiti periodici non pagati, possono essere oggetto di una compensazione con un credito annuale IVA: in tal caso è in presenza di una compensazione esterna).

Ricordiamo altresì che la liquidazione IVA è sempre legata all'anno solare, anche nella fattispecie di soggetti con "esercizio a cavallo". L'esercizio a cavallo sarà applicabile solamente alle imposte sui redditi ed all'IRAP.

Dall'analisi del nuovo modello emergono le seguenti innovazioni:

- suddivisione del rigo VE38 riferito alle operazioni soggette a split payment, con una distinzione specifica per le prestazioni di trasporto merci e servizi di logistica per le quali l'IVA è corrisposta dal committente;
- inserimento del nuovo rigo VJ30, riservato ai committenti, per l'indicazione delle prestazioni di trasporto merci e servizi di logistica in relazione alle quali hanno provveduto al versamento dell'IVA;
- modifica delle istruzioni per la compilazione del rigo VA15, prevedendo ora la barratura della casella qualora la società sia considerata "di comodo".

Il nuovo modello della dichiarazione IVA annuale (modello IVA 2026) mantiene la tradizionale struttura a moduli. Qui di seguito vengono illustrate le modifiche introdotte dall’Agenzia delle Entrate al modello aggiornato.

IL QUADRO VA

Dopo che la Corte di Giustizia UE, con la sentenza del 7/3/2024 sulla causa C-341/22, ha stabilito di fatto la disapplicazione delle restrizioni sull’uso o il rimborso del credito IVA previste dal comma 4 dell’art. 30 della Legge n. 724/94, l’Agenzia chiarisce ora che il rigo VA15 deve essere barrato (anziché utilizzare i precedenti codici da 1 a 4) dalle società considerate “di comodo”.

VA15 Società di comodo

Va detto che il dato normativo stabiliva impossibilità di compensare il credito IVA da parte delle società non operative. La sentenza stabilisce l’incompatibilità della norma domestica con il diritto comunitario in tema di IVA (Direttiva 112-2006).

IL QUADRO VE

Nel quadro delle operazioni attive, il quadro VE, il rigo VE38 ora comprende tre campi:

- Campo 1: operazioni con split payment (art. 17-ter, DPR n. 633/72).
- Campo 2 e 3: imponibile e imposta per servizi di trasporto merci/logistica con IVA versata dal committente dopo comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

Operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui all’art. 17-ter	1	,00	
VE38 Prestazioni di servizi rese a imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica di cui all’art. 1, commi da 59 a 63, l. n. 207/2024	2	,00	3 ,00

IL QUADRO VJ

Il quadro VJ ora si chiama “Imposta relativa a particolari tipologie di operazioni” ed è diviso in due sezioni:

- **Sezione 1:** determina l'IVA sulle operazioni in cui l'imposta è dovuta dall'acquirente/committente (righi VJ1-VJ19).
- **Sezione 2:** indica gli acquisti di servizi nel settore trasporti/logistica con opzione per IVA a carico del committente (nuovo rigo VJ30).

QUADRO VJ IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI		1	IMPONIBILE	2	IMPOSTA	
SEZIONE 1 Determinazione dell'imposta relativa a particolari tipologie di operazioni	VJ1	Acquisti di beni provenienti dallo Stato Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino – art. 71, comma 2 – (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)				
	VJ2	Estrazione di beni da depositi IVA (art. 50-bis, comma 6, d.l. n. 331/1993)	,00		,00	
	VJ3	Acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti ai sensi dell'art. 17, comma 2	,00		,00	
	VJ4	Operazioni di cui all'art. 74, comma 1, lett. e)	,00		,00	
	VJ5	Provvigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai loro intermediari (art. 74-ter, comma 8)	,00		,00	
	VJ6	Acquisti all'interno di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8	,00		,00	
	VJ7	Acquisti all'interno di oro industriale e argento puro (art. 17, comma 5)	,00		,00	
	VJ8	Acquisti di oro da investimento imponibile per opzione (art. 17, comma 5)	,00		,00	
	VJ9	Acquisti intracomunitari di beni (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)	,00		,00	
	VJ10	Importazioni di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8 senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 6)	,00		,00	
	VJ11	Importazioni di oro industriale e argento puro senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 5)	,00		,00	
	VJ12	Acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art. 17, comma 6, lett. a)	,00		,00	
	VJ13	Acquisti di fabbricati (art. 17, comma 6, lett. a-bis)	,00		,00	
	VJ14	Acquisti di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lett. b)	,00		,00	
	VJ15	Acquisti di prodotti elettronici (art. 17, comma 6, lett. c)	,00		,00	
	VJ16	Acquisti di servizi del comparto edile e settori connessi (art. 17, comma 6, lett. a-ter)	,00		,00	
	VJ17	Acquisti di beni e servizi del settore energetico (art. 17, comma 6, lett. d-bis, d-ter e d-quater)	,00		,00	
	VJ18	Acquisti dei soggetti di cui all'art. 17-ter	,00		,00	
	VJ19	TOTALE IMPOSTA (somma dei rigi da VJ1 a VJ18)				,00
SEZIONE 2 Acquisti di servizi da parte di imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica	VJ30	Acquisti di servizi da parte di imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica (art. 1, commi da 59 a 63, l. n. 207/2024)	1		2	
			,00		,00	

IL QUADRO VX

A seguito dell'introduzione della nuova modalità di compilazione del rigo VA15, il quadro VX non prevede più il riquadro specificamente destinato all'attestazione delle "società operative", ovvero dell'assenza dei requisiti che identificano la società come non operativa.

QUADRO VX DETERMINAZIONE DELL'IVA DA VERSARE O DEL CREDITO D'IMPOSTA	
VX1 IVA da versare	,00
VX2 IVA a credito (da ripartire tra i righe VX4, VX5 e VX6)	,00
di cui da trasferire al Gruppo IVA (art. 70-bis)	,00
VX3 Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righe VX4, VX5 e VX6)	,00
Importo di cui si richiede il rimborso	,00
di cui da liquidare mediante procedura semplificata	,00
Causale del rimborso	
3 <input type="checkbox"/> Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso	
4 <input type="checkbox"/> Imposta relativa alle operazioni di cui all'art. 17-ter	,00
7 <input type="checkbox"/> Esonero garanzia	
Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi	
VX4	<p>Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono le seguenti condizioni previste dall'articolo 38-bis, terzo comma, lettere a), b) e c):</p> <p><input type="checkbox"/> a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;</p> <p><input type="checkbox"/> b) non risultano cedute nell'anno precedente la richiesta azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;</p> <p><input type="checkbox"/> c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.</p> <p>Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.</p> <p style="text-align: right;">10 FIRMA</p>
VX5 Importo da riportare in detrazione o in compensazione	,00
VX6 Importo ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale	,00
	Codice fiscale consolidante
RISERVATO ALLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA LIQUIDAZIONE IVA DI GRUPPO (ART. 73)	
VX7 Iva dovuta da trasferire	,00
VX8 Iva a credito da trasferire	,00

IL QUADRO VW

Con la nuova compilazione del rigo VA15, che elimina i limiti su utilizzo e rimborso del credito IVA, è stato eliminato il rigo VW21 dal quadro VW nella liquidazione IVA di Gruppo. Quest'ultimo serviva nel modello IVA 2025 per estromettere i crediti trasferiti da società di comodo.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE

Nessuna novità è prevista sui termini di presentazione della dichiarazione IVA-2026, in quanto essa dovrà essere trasmessa telematicamente, sia direttamente che tramite un intermediario abilitato, entro il 30 aprile 2026.

LE LIQUIDAZIONI PERIODICHE

Secondo l'articolo 21-bis del DL n. 78/2010, i dati delle liquidazioni periodiche IVA relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2025 (per i contribuenti mensili) o al quarto trimestre

2025 (per i contribuenti trimestrali) possono essere comunicati tramite la dichiarazione annuale utilizzando il quadro VP.

In questo caso, il modello IVA 2026, comprensivo del quadro VP, deve essere trasmesso entro il 2/3/2026 (poiché il 28 febbraio è un sabato).

Nel caso in cui ci siano dati omessi, incompleti o errati, è possibile inviarli, integrarli o correggerli compilando:

- il **quadro VP** se il modello IVA 2026 viene presentato entro il 2 marzo 2026 (il quadro VH non va compilato nel caso in cui non ci siano dati da comunicare, integrare o correggere per il primo, secondo e terzo trimestre 2025);
- il **quadro VH** se il modello IVA 2026 viene presentato a partire dal 3 marzo 2026.

COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA 2025

Abbiamo già detto che nel caso la liquidazione della dichiarazione annuale evidenziasse un credito IVA, esso potrà essere utilizzato per compensare debiti di altre imposte o contributi oppure chiesto a rimborso.

Per poter compensare un credito IVA annuale superiore a 5.000 euro, è necessario attendere almeno dieci giorni dopo la presentazione della dichiarazione annuale ed è obbligatorio apporre il visto di conformità.

Ad esempio, se il modello IVA 2026 viene presentato il 6/3/2026, è possibile utilizzare in compensazione il credito IVA relativo al 2025, per importi superiori a € 5.000, a partire dal 16/3/2026.

A partire dal 1° gennaio 2026 si potrà utilizzare in compensazione il credito IVA 2025, fino a un massimo di € 5.000.

L'articolo 14 del D.Lgs. n. 1/2024 ha innalzato da € 50.000 a € 70.000 la soglia sotto cui non è necessario il visto di conformità per compensare il credito IVA, a beneficio dei soggetti ISA che ottengono i vantaggi premiali legati al punteggio di affidabilità.

Mediante il Provvedimento dell'11 aprile 2025, l'Agenzia delle Entrate ha ufficialmente riconosciuto le seguenti fattispecie, ciascuna caratterizzata da una specifica graduazione del beneficio.

Punteggio di affidabilità	Esonero visto di conformità per la compensazione del credito IVA 2025
Almeno pari a: <ul style="list-style-type: none">• 9 per il 2024• 9 me dia 2023 - 2024	Per un importo non superiore a € 70.000 annui.
Inferiore a 9 ma almeno pari a: <ul style="list-style-type: none">• 8 per il 2024• 8,5 medi a 2023 - 2024	Per un importo non superiore a € 50.000 annui.

L'esonero dal visto di conformità per la compensazione del credito IVA entro € 70.000 annui è valido anche per i soggetti ISA che hanno aderito al CPB. Secondo l'articolo 19, comma 3, D.Lgs. n. 13/2024, tali soggetti usufruiscono dei benefici premiali previsti dall'articolo 9-bis, comma 11, DL n. 50/2017. Quindi, chi ha aderito al CPB 2024-2025/2025-2026 può esonerare il visto per l'utilizzo del credito IVA 2025 in compensazione.

RIMBORSO IVA 2025

Per la richiesta di rimborso del credito IVA relativo al 2025, il modello IVA 2026 deve essere presentato entro il 30 aprile 2026, previa corretta compilazione del quadro VX. Ai sensi dell'articolo 14, la soglia per l'esonero dall'apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia ai fini del rimborso del credito IVA è stata elevata da € 50.000 a € 70.000.

Con il suddetto Provvedimento, l'Agenzia ha confermato le seguenti fattispecie, ciascuna con una specifica graduazione del beneficio.

Punteggio di affidabilità	Esonero visto di conformità / prestazione della garanzia per il rimborso del credito IVA 2025
Almeno pari a: <ul style="list-style-type: none"> • 9 per il 2024 • 9 media 2023 - 2024 	Per un importo non superiore a € 70.000 annui.
Inferiore a 9 ma almeno pari a: <ul style="list-style-type: none"> • 8 per il 2024 • 8,5 media 2023 - 2024 	Per un importo non superiore a € 50.000 annui.

Chi ha aderito al CPB 2024-2025 o 2025-2026 può quindi ottenere l'esonero dall'obbligo di visto di conformità o dalla prestazione di garanzia per il rimborso del credito IVA 2025.

VERSAMENTO SALDO IVA ANNUALE

Il saldo indicato nel modello IVA 2026 deve essere versato entro il 16 marzo 2026, a condizione che l'importo dovuto superi € 10,33 (arrotondato a € 10). È inoltre possibile:

- versare l'importo a rate; in questo caso, ogni rata successiva alla prima è aumentata di interessi pari allo 0,33% per ciascun mese. Il termine ultimo per completare la rateizzazione, in base all'articolo 20, D.Lgs. n. 241/97, come modificato dall'articolo 8, D.Lgs. n. 1/2024, è stato differito dal 30.11 al 16.12. Di fatto, al contribuente è consentito di rateizzare il saldo IVA in un numero massimo di 10 rate;
- è possibile rimandare il pagamento delle imposte dovute dalla dichiarazione dei redditi fino al 30 giugno, aggiungendo lo 0,40% per ogni mese (o parte di mese) dopo il 16 marzo;
- si può usufruire anche dell'ulteriore proroga prevista per le imposte dirette, fino al 30 luglio, applicando un ulteriore 0,40%, come confermato dall'Agenzia con la Risoluzione n. 73/E del 20/6/2017.

Qualora sia presente un saldo IVA 2025 a debito il cui versamento è stato posticipato al 30 giugno 2026 e vi siano crediti da utilizzare in compensazione (ad esempio credito IRPEF),

la maggiorazione dovrà essere applicata esclusivamente sulla parte dell'importo che non risulta compensata.

Smartstudio

Finanziamenti e incentivi alle startup con “Smart&Studio Italia”

Con Smart&Start Italia, le startup innovative costituite da meno di 60 mesi e iscritte al Registro delle Imprese possono ottenere incentivi. Possono fare domanda:

- Startup innovative di piccole dimensioni (meno di 60 mesi);
- Gruppi che intendono fondare una startup innovativa in Italia, inclusi residenti all'estero o titolari di “startup Visa”;
- Imprese straniere che aprono almeno una sede in Italia.

Si informa che i requisiti per qualificare un'impresa come “startup innovativa” sono specificati all'art. 25 del D.L. 179/2012. Per ulteriori dettagli sui requisiti, è possibile consultare il sito startup.registroimprese.it.

Il programma Smart & Start Italia finanzia piani di impresa con spese ammissibili comprese tra €100.000 e €1.500.000, destinati all'acquisto di beni strumentali, servizi, spese di personale e costi di gestione aziendale.

Il progetto imprenditoriale deve avere almeno una di queste caratteristiche:

- contenuto tecnologico o innovativo,
- sviluppo di prodotti o servizi nell'economia digitale, intelligenza artificiale, blockchain o internet of things,
- valorizzazione economica dei risultati della ricerca pubblica o privata.

I piani d'impresa possono coinvolgere organismi di ricerca, incubatori, acceleratori o Digital Innovation Hub. Non sono ammesse iniziative relative a:

- produzione primaria di prodotti agricoli,
- attività connesse all'esportazione,
- settore carboniero (chiusura miniere).

Le spese vanno sostenute entro 24 mesi dalla firma del contratto.

Esempi di spese del piano d'impresa:

- Impianti, macchinari e attrezzature nuove di fabbrica;
- Componenti hardware e software;
- Brevetti, marchi e licenze;
- Certificazioni, know-how e conoscenze tecniche direttamente correlate alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;
- Licenze e diritti relativi all'utilizzo di titoli della proprietà industriale;
- Licenze relative all'utilizzo di software;
- Progettazione, sviluppo, personalizzazione, collaudo di soluzioni architettoniche informatiche e di impianti tecnologici produttivi;
- Consulenze specialistiche tecnologiche;
- Costi salariali relativi al personale dipendente, nonché costi relativi a collaboratori;
- Servizi di incubazione e di accelerazione di impresa;
- Investimenti in marketing e web marketing.

Esempi di costi di funzionamento aziendale:

- Materie prime;
- Servizi necessari allo svolgimento delle attività dell'impresa;
- Hosting e housing;
- Godimenti di beni di terzi.

È ammesso un contributo fino al 20% delle spese per capitale circolante destinato all'acquisto di materie prime, servizi aziendali (come hosting e housing) e beni di terzi. I piani

d'impresa devono iniziare dopo la domanda e concludersi entro 24 mesi dalla firma del contratto; le spese vanno sostenute in questo periodo.

Smart & Start Italia offre finanziamenti a tasso zero fino all'80% delle spese ammissibili, che può salire al 90% per startup di sole donne, giovani sotto i 36 anni o con soci dottori di ricerca italiani che rientrano dall'estero. Nelle regioni del Sud, è previsto un contributo a fondo perduto del 30%. Il rimborso avviene in 10 anni, a partire da 12 mesi dopo l'ultima erogazione.

Il "Decreto Rilancio" del 20 maggio 2020 prevede l'estensione del contributo a fondo perduto, pari al 30% del finanziamento, anche alle startup innovative situate nell'area del "Cratere sismico" del Centro Italia. Inoltre, viene attribuito un punteggio aggiuntivo in sede di valutazione alle iniziative che:

- instaurano collaborazioni con incubatori, acceleratori d'impresa, Innovation hub o organismi di ricerca;
- operano nel Centro-Nord ma realizzano piano d'impresa nel Sud;
- possiedono un accordo di investimento con un investitore qualificato;
- sono in possesso del rating di legalità.

Le startup create da meno di un anno ricevono servizi di tutoring tecnico-gestionale per l'avvio, come supporto in pianificazione finanziaria, marketing e organizzazione.

Il servizio punta a potenziare le competenze dei neoimprenditori nella fase iniziale di sviluppo dell'attività, offrendo un programma strutturato in base alle necessità specifiche di ciascuna startup (ad esempio, pianificazione finanziaria, marketing e organizzazione). Il programma combina webinar specializzati su temi di interesse aziendale con un servizio di mentorship che prevede l'affiancamento di un esperto nell'area manageriale individuata durante la definizione del piano. Ogni impresa beneficiaria è supportata da un tutor INVITALIA, incaricato di garantire l'erogazione del tutoraggio e di monitorare l'efficacia complessiva del servizio per l'azienda.

Smart&Start Italia offre alle startup già finanziate la possibilità di convertire parte del finanziamento agevolato in contributo a fondo perduto, se vengono realizzati investimenti in equity o quasi-equity da soci o investitori terzi. La domanda si presenta dopo l'erogazione

del saldo delle agevolazioni concesse e, per investimenti già perfezionati, entro sei mesi dalla ricezione del saldo.

È possibile presentare domanda anche per operazioni non ancora concluse. Se approvata, l'investimento deve essere finalizzato entro 6 mesi dalla concessione. Il finanziamento agevolato può essere convertito fino al 50% delle somme apportate da investitori terzi o soci persone fisiche, ma comunque non oltre metà delle agevolazioni totali. Le startup beneficiarie devono mantenere una riserva indisponibile della parte a fondo perduto per almeno 5 anni, da usare solo per coprire perdite o aumenti di capitale.

Al termine dei 5 anni, la riserva diventa accessibile e può essere distribuita ai soci. L'intervento Smart& Start Italia prevede la conversione qualora l'investimento nel capitale della società beneficiaria abbia queste condizioni:

- l'importo dell'investimento deve essere almeno di €80.000;
- non deve portare a una partecipazione di maggioranza se effettuato da investitori esterni;
- deve essere mantenuto per almeno 3 anni dopo il completamento.

Inoltre, l'investimento deve essere versato in denaro entro 5 anni dalla concessione. Se fatto da soci persone fisiche, l'investimento deve anche:

- comportare nuovi conferimenti e aumentare il patrimonio sociale;
- essere aggiuntivo rispetto agli apporti previsti dal contratto di finanziamento.

Le domande si presentano solo online tramite la piattaforma web di INVITALIA. Per richiedere le agevolazioni occorre:

- possedere una identità digitale (SPID, CNS, CIE) per accedere alla piattaforma;
- entrare nell'area riservata, compilare la domanda online, caricare business plan e allegati.

Per completare la domanda sono necessari una firma digitale e un indirizzo PEC:

- se la società è già costituita, la domanda deve essere inviata dal rappresentante legale con firma digitale;

- se la società non è ancora costituita, la domanda va presentata dal referente del progetto, che deve firmarla digitalmente ed essere uno dei futuri soci.

Dopo aver compilato il piano di impresa e inviato online la domanda con gli allegati richiesti, viene assegnato un protocollo elettronico. Non vi sono scadenze o graduatorie: INVITALIA esamina le domande secondo l'ordine di presentazione, fino all'esaurimento dei fondi disponibili. È importante sapere che la valutazione si svolge in due fasi: una verifica formale e una valutazione di merito, che include anche un colloquio con gli esperti INVITALIA. L'intero processo si conclude entro 60 giorni, salvo richiesta di ulteriori documenti.

Le prossime scadenze



16 gennaio 2026

IVA – LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO

Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.

IMPOSTE DIRETTE – MOD. 770 MENSILE

Termine di invio della comunicazione dei dati relativi al mese di dicembre 2025.

IMPOSTE DIRETTE – VERSAMENTO RITENUTE

Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavorodipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art.1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (art. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L.50/2017). Se l'importo dovuto con riferimento alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo (artt. 25 e 25-bis D.P.R. 600/1973) non supera il limite di € 100, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16.12 dello stesso anno. Il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è comunque effettuato entro il 16 del mese successivo.

26 gennaio 2026

IVA – ELENCHI INTRASTAT

Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese e al trimestre precedente

29 gennaio 2026

MODELLO 770/2025 – OMESSA PRESENTAZIONE

Termine entro il quale effettuare il ravvedimento operoso, con la sanzione ridotta, per l'omessa presentazione del modello 770/2025 entro 90 giorni dalla scadenza.

IMPOSTE DIRETTE – DICHIARAZIONI TARDIVE

Fino al 29.01.2026 i contribuenti che non hanno trasmesso la dichiarazione dei redditi entro il 31.10.2025 potranno presentarla tardivamente, applicando le relative sanzioni

30 gennaio 2026

IMPOSTA DI REGISTRO – CONTRATTI DI LOCAZIONE

Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

31 gennaio 2026

IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ – VERSAMENTO

Termine di versamento dell'imposta comunale annuale sulla pubblicità. Entro il 31.01 deve essere effettuata la denuncia di cessazione ai fini dell'imposta comunale sulla pubblicità in presenza dei presupposti.

BONUS MAMME - DOMANDA

Termine di presentazione delle domande relative al bonus mamme 2025 per le lavoratrici che hanno maturato i requisiti dopo il 9.12.2025.

2 febbraio 2026

SPESE SANITARIE – TRASMISSIONE AL SISTEMA TESSERA SANITARIA

Invio dei dati relativi alle spese sostenute nel 2025.

9 febbraio 2026

BONUS PUBBLICITÀ – DICHIARAZIONE

Termine di invio della dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati nel 2025.
